



**CONTRATTO APPALTO PER “LA REALIZZAZIONE DI UNA STANZA
CEIOGENICA DA DESTINARE A BIOBANCA E SERVIZIO DI
MANUTENZIONE QUADRIENNALE” PRESSO IL CAMPUS BIOMEDICO
PIETRO D’ABANO – VIA ORUS PADOVA**

(Comm. 1686) CIG: A038B00BB6 CUP: I95F23000390008

Con la presente scrittura privata, i signori

Ing. Giovanni Spina, nato a Padova (PD) il 04/10/1961 (C.F. SPNGNN61R04G224L, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell’Azienda Ospedale - Università Padova, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda medesima, in via Giustiniani, n° 2, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale n. 2104 del 29.11.2023;

e

il Dott. Giancarlo FONTANA, nato a Milano il 27.11.1970 e residente a Milano in Via A. Locatelli 2 – Codice Fiscale FNTGCR70S27F205J, in qualità di Direttore Generale della Società MEDIGAS ITALIA SRL, con sede legale ed amministrativa in Via T. Edison n. 6 – 20057 Assago (MI) – Codice Fiscale 02466440167 e Partita IVA n. 11861240155 capogruppo mandataria del RTI con la Società DS Medica Tecnologie Srl (mandante), avente sede legale in Via E. Torricelli 11/13 30033 NOALE (VE) Codice Fiscale e Partita IVA n. 04041250277, come da mandato speciale con rappresentanza conferito mediante atto in data 28/03/2024, rep. 150487 racc. 7233 Notaio dott. MARIAGRAZIA GERNIA di Assago (MI), e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

p r e m e t t o

- con provvedimento n. 2104 del 29.11.2023 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale – Università Padova è stata approvata l’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione



di una stanza criogenica da destinare a Biobanca e servizio di manutenzione quadriennale presso il campus biomedico Pietro d'Abano, per un importo complessivo stimato di € 623.193,60;

- con il sopra citato provvedimento è stato, altresì, disposto di procedere alla gara d'appalto secondo le modalità indicate dal d.lgs. 36/2023;

- a conclusione della procedura, esperita secondo la normativa vigente, l'impresa RTI Medigas Italia Srl - DS Medica Tecnologie Srl di Assago (MI) è risultato aggiudicatario dell'appalto, avendo offerto un ribasso rispetto alla base d'asta del 9,7%, corrispondente ad un importo di € 563.745,00 oltre IVA di cui € 10.321,40, come attestato nei verbali di gara, agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

- all'atto dell'offerta il RTI ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023;

- l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con delibera del Direttore Generale n. 421 del 6.03.2024

- l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art.1 del DPCM n. 187 del 11/05/1991;

- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023;

- è stata richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, del D.lgs 159/2011 con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0032187_20240130 in data 30/01/2024, per la mandataria Medigas Italia Srl;

- è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, del D.lgs 159/2011, rilasciata dal Prefetto di Padova prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0019807_20230309 in data 30/03/2024, richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per la mandante DS Medica Italia Srl;

- in data 07/03/2024, all'interno della piattaforma telematica Sintel, è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:



Art.1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art.2. Oggetto dell'appalto

- La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per i *"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STANZA CRIOGENICA DA DESTINARE A BIOBANCA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE"* presso il *Campo Biomedico Pietro d'Abano in via Orus, Padova.*

Art.3. Corrispettivo dell'appalto e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di **Euro € 563.745,00 oltre IVA di cui:**
 - **€ 455.074,60 per lavori di realizzazione di una stanza criogenica da adibire a Biobanca;**
 - **€ 7.121,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
 - **€ 108.670,40 per il servizio di manutenzione quadriennale (compresi € 3.200,00 di oneri della sicurezza).**
2. La "Stazione appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:
 - a) per il corrispettivo a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla



corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale ai sensi dell'art. 43 comma 6 del DPR 207/2010.

b) per il corrispettivo a misura, in base all'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee desunte dal computo metrico. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

4. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto un importo non inferiore a euro 250.000,00 e nei modi e termini descritti nell'articolo "**Anticipazione e pagamenti in acconto**" del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. La contabilità dei servizi a canone sarà effettuata con cadenza trimestrale con chiusura annuale al 31/12, e dovrà avvenire solo a seguito di emissione di ordinativo di spesa da parte della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali. I pagamenti verranno effettuati sulla base dei servizi effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere, in contraddittorio con l'appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla prescritta documentazione contabile.

Il canone e i prezzi unitari si intendono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese generali, gli utili d'impresa ed ulteriori oneri quali noli, trasporti, messe in servizio, start-up, ecc. necessari per dare la il servizio compiuto e a regola d'arte. L'appaltatore presenterà mensilmente all'Azienda, per le verifiche in contraddittorio, e senza richiedere compensi aggiuntivi ai prezzi contrattuali, un riepilogo delle prestazioni eseguite dal quale si desumano le quantità delle forniture, dei mezzi d'opera e delle maestranze utilizzati.

6. La rata di saldo è corrisposta, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.



7. La “Stazione appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell’“Appaltatore” ;
8. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa mediante bonifico o altra modalità a scelta dell’Appaltatore. L’Amministrazione effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’appalto, degli elaborati progettuali e del presente Contratto, tramite la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.
9. L’“Appaltatore” dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna:

-ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia alla “Stazione appaltante”;

-a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e a comunicare eventuali modifiche;

-ad apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) A038B00BB6

L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) sul conto corrente Codice IBAN indicato.

L’“Appaltatore”, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante” le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la “Stazione



appaltante” è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

10. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Stazione appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. Per la cessione del corrispettivo d’appalto si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, oltre all’art. 6 dell’Allegato II.14 del D. Lgs. n° 36/2023.

Art.4. Variazione dell’importo contrattuale

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile.
2. La “Stazione appaltante” ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’“Appaltatore” abbia nulla a pretendere.

Art.5. Obblighi dell’Appaltatore

1. L’ “Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti ed elaborati progettuali e tecnici:
 - Lettera d’invito e relativi allegati;
 - Capitolato d’Oneri;
 - Capitolato Speciale d’Appalto del servizio e relativi allegati;
 - Progetto esecutivo e relativi allegati;
 - Piano operativo di sicurezza;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Offerta economica del concorrente aggiudicatario.

I predetti documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti dell’Azienda Ospedale-Università Padova e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.



2. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, indicati dall’“Appaltatore” stesso nella succitata dichiarazione presentata in sede di gara.
3. I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con materiali appropriati e in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno. Le Parti dichiarano che il progetto esecutivo è stato redatto secondo le indicazioni del DPR 207/2010 e sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato.
4. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del sopracitato Capitolato Speciale d’Appalto.
5. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto come previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto Piano di Sicurezza e Coordinamento che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
6. L’“Appaltatore” si obbliga a consegnare alla “Stazione appaltante”, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.
7. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto.

Art.6. Termine di esecuzione e penali

1. L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro **90 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna predisposto dal Direttore dei lavori.
2. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori è applicata



una penale.

3. L'importo complessivo della penale è determinato come descritto dall'articolo "Penali" del Capitolato speciale d'Appalto
4. Il tempo contrattuale del servizio è previsto in **4 anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, predisposto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC).
5. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione del presente contratto.

Art.7. Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'articolo "Risoluzione del Contratto" del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Azienda si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

Art.8. Foro competente

Il Foro competente è il Foro di Padova.

Art.9. Cauzione definitiva

1. L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 2407736, emessa il 25/03/2024, per l'importo di Euro 28.187,25, dalla società Coface Rappresentanza generale per l'Italia;
2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata - ai sensi dell'art. 117, comma 8, d.lgs. 36/2023 - a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino



alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, come risultante dal relativo certificato.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.10. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'“Appaltatore” ha prodotto polizza di assicurazione Full Risk n. 179540996, emessa il 28/12/2023, dalla predetta società UNIPOL SAI;

la polizza n. 178219365 copre la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per i seguenti massimali:

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro Euro 10.000.000,00 -per Sinistro e per anno assicurativo con sottolimito di:

Euro 2.500.000,00 -per singolo prestatore di lavoro infortunato (RCO).

Garanzia Responsabilità Civile Prodotti Euro 10.000.000,00 -per Sinistro ed anno assicurativo con sottolimito di:

Euro 2.500.000,00 -per danni da interruzione di attività.

Art.11. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Art.12. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla



vigente normativa,

3. L'“Appaltatore” ha, altresì:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva) (D. U. R. C.). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'“Appaltatore” a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Art. 13. Revisione dei prezzi e meccanismi di compensazione

I prezzi pattuiti, comprensivi di ogni onere inerente l'appalto, ad esclusione dell'Iva, rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità del contratto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i prezzi dei materiali e/o



forniture inclusi nell'affidamento, subiscano variazioni in aumento o diminuzione per circostanze impreviste e non determinabili, si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti e ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi avverrà su richiesta della parte interessata, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata. Nell'istanza l'appaltatore dovrà indicare i materiali e/o forniture per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, il periodo di sostenimento delle spese e la loro incidenza quantitativa.

In apposita istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, si procederà a verificare il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in caso di esito positivo, a riconoscere l'adeguamento compensativo.

Al fine della quantificazione dell'importo, si rimanda ai relativi decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Saranno escluse dalla predetta compensazione, le spese contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate all'appaltatore

Art. 14 Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, l'Azienda Ospedale - Università Padova dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119 d.lgs. 36/2023. Si rinvia pertanto alla predetta disciplina codicistica.

In base a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si fa presente che, seppure la totalità delle prestazioni in affidamento potrà essere subappaltata, le stesse non potranno essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura dei luoghi di esecuzione, di un maggiore controllo alle attività ed ai luoghi di lavoro (c.d. "subappalto a cascata" ex art. 119, comma 17, del Codice).

Art.15. Domicilio dell'appaltatore



A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede dell'Impresa MEDIGAS ITALIA SRL, con sede legale ed amministrativa in Via T. Edison n. 6 – 20057 Assago (MI).

Art.16. Spese contrattuali

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

Art.17. Registrazione

Si invoca per quest'atto, soggetto ad I.V.A., l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art.18. Interpretazione del contratto

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

Art. 19 Controversie

Ogni controversia tra le parti inerente al e/o derivante dal presente Contratto (ivi comprese quelle afferenti eventuali riserve iscritte dall'appaltatore negli atti e documenti contabili dell'appalto) è rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Venezia, escluso ogni altro foro ed esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

**Art. 20 Elezione di domicilio.**

L'appaltatore elegge domicilio a Padova presso la sede dell'Azienda Ospedale Università Padova, via degli Giustiniani n. 2, 35128 Padova.

Art. 21 Spese contrattuali

Le spese di Contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA, sono poste a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre poste a carico dell'appaltatore le spese di bollo, di registro occorrenti alla gestione del servizio dalla data di avvio, fino all'approvazione definitiva della verifica di conformità ed allo svincolo della cauzione.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo soggetto ad IVA.

Art. 22 Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

L'Azienda Ospedale Università Padova, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedale Università Padova.

L'Azienda medesima, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa l'appaltatore, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, che i dati raccolti in occasione della stipula del Contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;



- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza: non eccedenza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti: Regione Veneto, competenti Ministeri, Collegio Sindacale, eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda Ospedale-Università Padova informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'appaltatore può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. 196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale.

Art. 23 Clausola finale.

Il presente contratto consta di n. 15 pagine dattiloscritte e sottoscritte dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale

Padova, _____

Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

ing. Spina Giovanni

Impresa

Il Legale rappresentante

Sig.



Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente contratto.

Impresa

Il Legale rappresentante

Sig.

Copia cartacea conforme ad atto originale ex art. 23, comma 2, d.lgs 82/2005.